



TRIBUNALE DI MASSA

Sezione Fallimentare

r.g. n. 1/2022

IL GIUDICE designato, Dr. Alessandro Pellegrini,

nella procedura in epigrafe indicata

ha emesso, all'esito delle integrazioni richieste all'organismo di composizione della crisi (segnatamente, nelle persone della rag. Fabiani Mara e del dott. Breschi Federico) con provvedimento del 27 giugno 2022 e pervenute in data 23 agosto 2022, il seguente

DECRETO

Vista la domanda di liquidazione del patrimonio depositata in data 28.04.2022 ai sensi dell'art. 14 *ter* della L. 3/2012 da parte di Alberti Piercarlo, nato a Massa il 21 febbraio 1963, residente a Carrara, in Via Rinchiosa n. 1/Q (C.F.:LBR PCR 63B21 F023H) rappresentato e difeso, in forza di delega in atti, dall'Avv. Alessandro Mosti, e con l'ausilio dell'OCC rag. Fabiani Mara e dott. Breschi Federico;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. 3/2012;

ritenuto che l'istante versa in condizioni di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a), della L. 3/2012;

rilevato che, in particolare, l'esposizione debitoria dell'Alberti ammonta a **451.013,7 €**, di cui 8.000,00 € relativi alle spese della presente procedura (da qualificarsi quali crediti prededuttivi), 337.028,37 € relativi a debiti contratti nei confronti del sistema bancario in qualità di fideiussore (vds. tabella a pagina 10 del ricorso introduttivo), 110.068,31 € relativi a debiti maturati nei confronti dell'erario e comprensivi di sanzioni, interessi e aggio (vds. documento 9 allegato all'atto di ricorso, fornito dall'Agenzia delle Entrate), 3.121,00 € relativi a debito maturato nei confronti del Comune di Massa e, infine, 797,86 € per la sussistenza di un indebitamento verso A.C.I.;

rilevato che l'attivo concorsuale è costituito dal reddito da lavoro – circa 1.300,00 € mensili netti, come da documentazione in atti - che, dedotto quanto necessario per il sostentamento

del ricorrente (calcolato, tenuto conto delle esigenze del nucleo familiare del debitore, nella misura pari a 992,50 € mensili), sarà utilizzato come fonte di soddisfacimento parziale, nelle misure indicate nell'atto di ricorso e nella relazione particolareggiata in atti, dei creditori, posto che il debitore non è proprietario di alcun bene mobile o di alcun cespite immobiliare (sul punto, occorre rilevare come l'unico bene immobile di proprietà del ricorrente – secondo quanto emerso dagli atti – sito in Massa in Via Pascoli, censito presso l'Agenzia delle Entrate, Catasto Urbano al Foglio 79, mappale 314, subalterno 12 cat. A2, sia stato oggetto di procedura esecutiva promossa avanti al Tribunale di Massa, con numero di R.G. 1772/2012, all'esito della quale è stato venduto ad un prezzo di aggiudicazione pari a 149.000,00 €, ripartito tra i creditori secondo il piano di riparto in atti);

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9, commi 2 e 3, l. 3/2012, avendo il proponente depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (vds. allegati all'atto di ricorso e alla relazione particolareggiata dell'OCC, in atti);

rilevato che alla domanda dell'istante è stata altresì allegata, come anticipato, una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi recante i contenuti di cui all'art. 9, comma 3 bis, lett. a), b), c) e d) della l. 3/2012, depositata in data 30.5.2022 ed integrata in data 23.8.2022;

ritenuto che sia possibile accedere alla liquidazione del patrimonio per sovraindebitamento anche in assenza di un vero e proprio patrimonio, ma esclusivamente mettendo a disposizione della massa dei creditori parte della propria liquidità e del proprio reddito, in accordo ad un orientamento giurisprudenziale ormai in via di consolidazione (cfr., tra le altre, Tribunale di Milano, 17 aprile 2018; Tribunale di Rovigo, 31 gennaio 2018; Tribunale di Milano, 16 novembre 2017);

rilevato, sulla base di quanto sinora esposto, che la domanda soddisfa i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012;

rilevato che non emergono elementi tali da far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, così come affermato, sulla base della documentazione esaminata e prodotta, nel ricorso e nella relazione dell'OCC che, anche in sede di integrazioni depositate su richiesta, ha confermato di non aver rilevato atti di frode ai creditori o atti (revocabili) dispositivi di cespiti patrimoniali;

ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un liquidatore, il quale dovrà rispettare i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali;

letto e applicato l'art. 14 *quinquies* l. 3/2012:

P.Q.M.

DICHIARA APERTA la procedura di liquidazione del patrimonio del debitore **ALBERTI Piercarlo**;

NOMINA

Liquidatore giudiziale la dr.ssa **Arianna MENCONI**, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 R.D.16 marzo 1942, n. 267;

DISPONE

Che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura.

ORDINA

La pubblicazione della domanda di liquidazione e del presente decreto, a spese del ricorrente, sul sito Internet del Tribunale di Massa (www.tribunaledimassa.it).

INFORMA

Che il presente decreto è equiparato al pignoramento, costituisce titolo esecutivo ed è posto in liquidazione a carico del liquidatore giudiziale;

STABILISCE E PRECISA

Che il liquidatore giudiziale dovrà ovviamente eseguire il proprio incarico con la massima trasparenza, diligenza, precisione e tempestività.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Massa, 02.02.2023

Il Giudice
dott. Alessandro Pellegrini